



7.1.01.05

18 febbraio 2020

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nella Città di Mendrisio

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- l'art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- l'art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 107 e 192 LOC, l'art. 44 RALOC e l'art. 127 del Regolamento comunale;
- gli artt. 1 e segg. del Regolamento comunale sui beni amministrativi;

emana

le seguenti disposizioni concernenti le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi pubblici della Città di Mendrisio.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1. Il Municipio di Mendrisio, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e a questo scopo, di limitare il traffico veicolare nei Quartieri della Città di Mendrisio, istituisce delle facilitazioni di parcheggio nei posteggi pubblici situati nelle zone abitative dei Quartieri.
2. In queste zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici.

CAPITOLO 2

Agevolazioni di parcheggio

Art. 2 Autorizzazioni

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione nell'ordine di priorità soltanto coloro che risultano domiciliati e/o residenti nell'area in cui sono ubicati i posteggi e più precisamente:
 - a) Ogni nucleo familiare (fuoco) per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome;
 - b) Le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.) per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto la corrispondente ragione sociale;
 - c) Altri interessati, domiciliati e/o residenti nell'area in cui sono ubicati i posteggi quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede alternative di parcheggio (parcheggi coperti o esterni).
3. I visitatori, i conducenti di veicoli per l'esecuzione di lavori temporanei o per altri motivi, tali da giustificare un analogo diritto, possono ottenere le autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Polizia comunale. Queste autorizzazioni possono avere una durata massima di 3 mesi.
4. In caso di comprovata sotto occupazione dei posteggi agevolati il Municipio può rilasciare delle autorizzazioni provvisorie per il secondo veicolo ai domiciliati e/o residenti.
5. Hanno inoltre diritto all'ottenimento di un'autorizzazione generale le Istituzioni pubbliche o con comprovati scopi sociali, che ne dimostrino la reale necessità.

Art. 3 Numero delle autorizzazioni

1. Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità dei posteggi pubblici presenti nella rispettiva zona/Quartiere, tenuto eventualmente conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada.
2. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.

Art. 4 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo regolarmente immatricolato nelle aree appositamente designate a questo scopo senza limitazione di tempo. Il veicolo deve essere munito di targa, anche per veicolo a targa trasferibile, non è inoltre ammesso l'utilizzo dell'autorizzazione per lo stazionamento permanente del veicolo.
2. L'autorizzazione è limitata ai posteggi denominati "con contrassegno".
Per le Istituzioni pubbliche o con comprovati scopi sociali l'autorizzazione è valida per tutti i posteggi su suolo pubblico della Città di Mendrisio.
Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.
3. La Città declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che possono subire persone o cose nel posteggio e per i furti di veicoli, di accessori o oggetti lasciati nei veicoli.

CAPITOLO 3

Disposizioni comuni

Art. 5 Validità

1. In genere l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile), la stessa può tuttavia essere concessa in ogni momento per una durata di dodici mesi.
2. In casi particolari, e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi.

Art. 6 Contrassegno/Dispositivo di controllo

1. L'autorizzazione consiste nel contrassegno, sul quale figurano il numero della targa di controllo del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui essa è rilasciata. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito di timbro dell'ufficio di polizia presso il quale è avvenuto il pagamento della tassa.
2. Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in formato elettronico; in questo caso il controllo avverrà mediante apposito dispositivo per la lettura della targa.

Art. 7 Procedura

1. Il Municipio, tramite la Polizia comunale, o dei servizi incaricati, rilascia le autorizzazioni di parcheggio.
2. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla Polizia della Città di Mendrisio, tramite apposito modulo o mediante richiesta online e corredata dalle seguenti attestazioni/documenti:
 - a) Autocertificazione di domicilio / per ditte, estratto del Registro di Commercio;
 - b) Autocertificazione della mancanza di alternative di parcheggio;
 - c) Copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.
3. Nei casi di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. c, la domanda dovrà essere motivata.
4. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
5. Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente, almeno 30 giorni prima della scadenza, esibendo la vecchia autorizzazione o inoltrando domanda di rinnovo online.
6. Autorizzazioni non utilizzate sono da ritornare all'ufficio che le ha rilasciate.

Art. 8 Tasse

1. Le tasse annuali per il rilascio delle autorizzazioni sono fissate in:
CHF 300.-- (CHF 25.-- x 12 mesi) per le persone fisiche o per istituzioni pubbliche o con comprovati scopi sociali;
CHF 540.-- (CHF 45.-- x 12 mesi) per persone giuridiche e attività commerciali.
Di principio la tassa deve essere pagata anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno o pro rata temporis. In casi particolari possono essere concesse dilazioni trimestrali.
2. Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati (fa stato il momento della riconsegna del contrassegno o della disdetta per le agevolazioni online). Le frazioni di mese non sono rimborsate.
3. Eventuali esoneri a favore di Istituzioni pubbliche o con comprovati scopi sociali, per casi motivati o situazioni particolari, potranno essere decisi di volta in volta dal Municipio su preavviso del Dicastero Sicurezza Pubblica

Art. 9 Revoca

1. L'autorizzazione può venire revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso o abbia fornito informazioni inveritiere.
3. La revoca per motivi di interesse pubblico per un periodo superiore di 1 mese comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati. Negli altri casi nessun rimborso è dovuto.

Art. 10 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni della Polizia della Città è data la facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 11 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli Organi di Polizia a norma della LCStr e relativa legislazione.
2. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:
 - a) La multa;
 - b) La revoca dell'autorizzazione.
3. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga le ordinanze municipali concernenti le agevolazioni di parcheggio seguenti:

- Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nel Quartiere di Arzo
- Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nel Quartiere di Besazio
- Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nel Quartiere di Capolago
- Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nel Quartiere di Genestrerio
- Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nel Quartiere di Ligornetto
- Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nel Quartiere di Rancate
- Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nel Nucleo di Salorino
- Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nelle zone blu

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

Adottata con risoluzione municipale n. 12041 del 14 gennaio 2020.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 17 gennaio 2020 al 17 febbraio 2020.

Aggiunta nuovo art. 2 cpv. 5 (Autorizzazioni) e modifiche artt. 4 cpv. 1 (Effetti) e 8 cpv. 1 (Tasse) adottate con risoluzione municipale n. 13084 del 19 maggio 2020, entrano in vigore al 1° gennaio 2021.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 27 maggio 2020 al 26 giugno 2020.

Il Municipio